



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23015

Data: 13/10/2023

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 13/10/2023 relativo all'incontro (22772) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Cavalese - Cavalese (TN) il 12/10/2023 tra Valdifiemme HC (418) e Alleghe Hockey (018).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Mlynar Tomas** (n. tessera 642703) della società Valdifiemme Hockey Club 418 ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 48.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Squalifica per 1 giornate inflitta all'atleta **Scola Gianni** (n. tessera 40659) della società Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. 018 per la violazione dell'art. 9.3.3 del Codice delle Penalità.

Inibizione ad attività federale sino al 28/10/2023 inflitta al dirigente **Levis Matthias** per violazione dell'art. 9.7 del Codice delle Penalità.

D) Motivazione:

Mlynar Tomas (n. tessera 642703) dal rapporto arbitrale e successiva integrazione emerge che, al minuto 03.01, il predetto giocatore caricava frontalmente, con la parte alta del corpo, alla testa un giocatore avversario senza utilizzare il bastone o il gomito.

Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta ai sensi della regola 48.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Il direttore di gara fa altresì presente che il giocatore che aveva subito la carica, dopo essere stato accompagnato alla propria panchina e essere stato visitato dal medico, tornava regolarmente a giocare.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, nonché di conseguenze lesive apparenti a carico del giocatore colpito, si ritiene equo contenere l'infliggenda sanzione disciplinare nella squalifica in 1 (una) giornata da scontarsi nel campionato.

Scola Gianni (n. tessera 40659) dal rapporto arbitrale e successiva integrazione emerge che, al minuto 03.01, colpiva ripetutamente un giocatore avversario con una scarica di pugni continuando anche nonostante l'ingiunzione da parte dell'arbitro di cessare detto comportamento.

Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più automaticamente penalità di partita di cattiva condotta in base alla regola 46.1 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

Ciò premesso, in assenza di precedenti disciplinari specifici contestabili, si ritiene equa la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 1 (una) giornata di campionato.

Levis Matthias (n. tessera 11557) dal rapporto arbitrale emerge che nel terzo periodo di gioco veniva allontanato dalla panca dei giocatori in base alla regola 39.5 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto per tutto l'incontro contestava ogni decisione arbitrale e si rivolgeva al direttore di gara con la seguente frase: "ma che c...o



fischiate?" e gesticolando platealmente.

Ne consegue la comminazione della sanzione disciplinare dell'inibizione da qualunque attività alle funzioni ricoperte in seno alla società di appartenenza per la durata di 15 (quindici) giorni e, quindi, sino al giorno 28 ottobre 2023 compreso.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Valdifiemme Hockey Club (418).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Alleghe Hockey S. S. D. A R.I. (018).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi